



CITTA' DI CHIERI

Provincia di Torino

SEDUTA DEL 18.12.2008

VERBALE N. 86

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA
VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDITIONALE COMUNALE IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie;
- l'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- l'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce con decorrenza 1° gennaio 1999 l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, e stabilisce che il termine per deliberare la predetta aliquota, è il 31/12/2001;
- con precedente deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 09.03.2001 è stata stabilita un'aliquota pari allo 0,2% per l'anno 2001;
- con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 387 del 18.12.2001, n.348 del 23.12.2002, n.233 del 27.11.2003, n. 18 del 2.2.2005 e n. 21 del 07.02.2006, l'aliquota è stata stabilita in misura pari allo 0,4%;
- l'art. 11 della Legge 383 del 18/10/2001 stabilisce che la deliberazione di variazione dell'aliquota deve essere pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con quello dell'Interno;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2002 è stato individuato il sito internet su cui pubblicare le deliberazioni di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Tutto ciò premesso:

Richiamato l'art. 1 del decreto legislativo 28/9/1998, n. 360, come modificato dall'art. 1 comma 142 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), che al comma 3 prevede:

“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La

variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. (omissis) “;

Considerato che in fase di stesura dei documenti contabili programmatici del triennio 2009/2011, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi, è emersa la necessità di confermare le risorse per finanziare i programmi di spesa per il prossimo esercizio finanziario;

Ritenuto opportuno, confermare l'aliquota all'addizionale comunale sull'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) prevista per l'anno in corso, fissata in 0,4 punti percentuali, per le motivazioni espresse nel punto precedente;

Visto il Regolamento allegato al presente atto sotto la lettera A;

Dato atto che l'argomento è stato discusso e licenziato in 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 1° dicembre 2008;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che la votazione, svoltasi per alzata di mano, da parte degli aventi diritto, dà il seguente risultato, accertato con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Sigg. Casalegno, Mercurio, Tamagnone e proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 28
Votanti	n. 19
Astenuti	n. 9 (Aloi, Bagna, Bosco A., Bosco F., Casalegno, Quattrocolo, Mercurio, Sodano, Stellato)
Voti favorevoli	n. 19

DELIBERA

1. DI APPROVARE, il Regolamento per la determinazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., formato da 6 articoli.
2. DI PUBBLICARE la presente deliberazione, sul sito informatico individuato con decreto del 31.05.2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con quello dell'Interno.
3. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Laura Meritano, Responsabile del Servizio.

CITTÀ DI CHIERI

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 18.12.2008

30/12/2008 10.18

R:\area2\area comune\Regolamenti-Statuto\Documenti preparatori\Entrate\irpef\2009\bozza regolamento.doc

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della L.296/2006, viene adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, al fine di disciplinare le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Art. 2
Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Chieri.

Art. 3
Aliquota di compartecipazione

1. L'aliquota di compartecipazione viene stabilita nella misura dello 0,4%.
2. Ai sensi dell'art. 3 dl Decreto Legislativo 360 del 28 settembre 1998, come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'aliquota di compartecipazione, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Art. 4
Pubblicazione

1. La deliberazione di approvazione del regolamento dovrà essere pubblicata nell'apposito sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 5
Norme finali

1. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e del vigente Regolamento Generale delle entrate.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dall'Amministrazione comunale, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.